### **COOPERATIVA SOCIALE**

#### **Definizione**

La definizione di "cooperativa sociale" è contenuta nella <u>legge 381/91</u>, che disciplina il settore.

A norma dell'art.1 della suddetta legge, le cooperative sociali vengono definite come imprese che nascono con lo scopo di "perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini".

Questo scopo è perseguito attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Alle cooperative sociali si applicano le norme relative al settore in cui le stesse operano, in quanto compatibili con la legge 381/91.

La denominazione sociale, comunque formulata, deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale".

# Tipologie di Cooperative Sociali

Le cooperative sociali si distinguono in due tipologie fondamentali:

## 

Gestiscono servizi sociosanitari e educativi, cioè servizi sociali (centri di aggregazione per ragazzi, centri sociali per anziani, centri rieducativi per malati psichici, case alloggio, case famiglia, ecc.), sanitari (strutture sanitarie, assistenza domiciliare ad anziani ecc.) e educativi (centri educativi per ragazzi, ludoteche, animazione di strada, formazione per operatori sociali, ecc.); questo avviene sia direttamente, sia in convenzione con enti pubblici.

Le cooperative sociali di tipo A rappresentano il 60% della cooperazione sociale.

### coop sociali di tipo B;

Svolgono attività produttive finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro dei cosiddetti soggetti svantaggiati fisici e psichici, ragazze madri, ex detenuti, ex tossicodipendenti, ecc.

Le cooperative sociali di tipo B possono svolgere qualsiasi attività di impresa - agricola, industriale, artigianale, commerciale e di servizi - con la specificità di destinare una parte dei posti di lavoro così creati (almeno il 30%) a persone svantaggiate, altrimenti escluse dal mercato del lavoro. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate, sono ridotte a zero.

## Chi ne puo' far parte

Gli **enti pubblici**, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica possono stipulare **convenzioni** con le cooperative.

Per la stipulazione delle convenzioni le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'**albo regionale**.

Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali **persone giuridiche pubbliche** o **private** nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

### Soci volontari

Possono essere solo persone fisiche, e sono previsti in via esclusiva per le cooperative sociali. L'argomento è trattato dall'articolo 2 della legge 381/91, il quale precisa che i volontari devono prestare la loro **attività gratuitamente** e non possono superare la metà del numero complessivo dei soci.

I commi 3 e 4 dell'articolo ribadiscono il principio secondo cui la posizione di soci volontari è di collaboratori spontanei a titolo gratuito nella cooperativa, ai quali è riconosciuto soltanto il diritto alle prestazioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, "sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale" per la totalità dei soci. L'attività per il socio volontario non è mai dunque fonte di reddito, non instaurandosi nessun rapporto di lavoro, né dipendente, né autonomo. I meccanismi di rimborso non possono mascherare una retribuzione o un corrispettivo (sia pure in misura forfetaria) per l'attività prestata o il servizio reso dal socio volontario.

Per i "rimborsi spese" si richiedono i requisiti di certezza dell'inerenza e della riferibilità all'esercizio della cooperazione. In caso di violazione della norma i rimborsi che sono stati erogati al di fuori delle voci di spesa o dei parametri deliberati dalla cooperativa (o non del tutto i conformità con questi) assumono natura di compenso presso il socio che li percepisce. Sia l'amministrazione finanziaria che il revisore hanno la facoltà di contestare il quantum dei rimborsi nei confronti dei soci e delle cooperative con le situazioni di illecito che ne conseguono.

Per quanto riguarda invece il tipo di **prestazione dei soci volontari**, il comma 5 dell'articolo 2 della legge 381/91 afferma che nella **gestione dei servizi sociosanitari** e **educativi** "le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzati in **misura complementare** e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di **operatori professionali** previsti dalle disposizioni vigenti".

La prestazione del socio volontario ha una **funzione integrativa** rispetto al lavoro svolto professionalmente dagli operatori. Ciò per evitare il rischio che l'utilizzo di volontari possa, nelle gare, abbassare i costi a scapito della qualità del servizio o creare **concorrenza sleale** tra i partecipanti.

Il corrispettivo delle gare è infatti generalmente computato con riferimento al monte ore di lavoro. Tale limite rispetto alla qualità della prestazione del socio volontario viene generalmente riproposto per le cooperative di tipo B.

### Soci sovventori

Sono stati previsti dall'articolo 4 della **legge 59/92** con lo scopo di potenziare le forme di **finanziamento delle cooperative**. Per avvalersi di questa possibilità gli Statuti delle cooperative devono prevedere la "**costituzione di fondi** per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale".

Tali soci possono essere nominati **amministratori**, ma essi devono comunque rappresentare meno della metà dei componenti del consiglio di amministrazione. Nelle cooperative ordinarie lo Statuto può stabilire particolari condizioni a favore dei soci sovventori per la **ripartizione degli utili** e la **liquidazione** delle **azioni**.

Nelle cooperative sociali non è generalmente previsto alcun dividendo per i soci avventori e un solo voto: l'unica agevolazione statutaria è la prelazione rispetto ai soci ordinari in seguito a liquidazione della cooperativa.

La loro figura acquista così in molti casi un ruolo del tutto peculiare: è si' un **finanziatore**, ma senza altro ritorno se non la soddisfazione di **aiutare la crescita di un'impresa di solidarietà**. La figura è soprattutto utilizzata da altre cooperative sociali, associazioni, o fondazioni che intervengono nella compagine sociale di una cooperativa con finalità di aiuto e di sostegno, ma potrebbe essere utilizzata anche da enti locali o enti territoriali che gestiscono servizi.

#### Soci fruitori

Sono i soci che usufruiscono **direttamente** o **indirettamente** dei **servizi offerti** dalla cooperativa. E' la categoria tipica delle **cooperative di consumo**. Nella cooperazione sociale questa tipologia di soci è stata riscoperta soprattutto nelle cooperative di tipo A, dove vi è una forte presenza nella compagine sociale di utenti o loro familiari e/o membri di associazioni portatrici di interessi specifici.

#### Socio lavoratore ordinario

Contribuisce al funzionamento della cooperativa con il proprio lavoro ricavandone in cambio un **corrispettivo in denaro**. Con la **legge n. 142 del 3 aprile 2001**, contenente una revisione della posizione del socio lavoratore, si afferma il principio della retribuzione equa del lavoro svolto in relazione alla quantità e qualità dello stesso.

In particolare, nel caso di contratto di lavoro subordinato diventa obbligatorio il rispetto dei valori minimi fissati dai contratti collettivi nazionali, così si pone termine all'orientamento precedente secondo cui la remunerazione del socio era concepita quale mera partecipazione agli utili di gestione.

Il socio lavoratore è colui che con la sua adesione contribuisce economicamente alla formazione del capitale sociale, stabilisce con l'impresa cooperativa un rapporto in funzione del quale, insieme agli altri soci, dispone dei mezzi di produzione, di direzione e conduzione, partecipa alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni inerenti alle scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, partecipa responsabilmente al rischio d'impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro distribuzione.

Presta il proprio lavoro per il raggiungimento degli **scopi sociali** mettendo a disposizione della cooperativa le proprie **capacità professionali**, in rapporto allo stato di attività e al volume di lavoro per essa disponibile.

### Socio lavoratore svantaggiato

La figura è presente solamente nelle **cooperative di tipo B**. Vengono considerate persone svantaggiate (articolo 4) gli **invalidi fisici, psichici e sensoriali**, gli **ex degenti psichiatrici**, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione (previste dagli articoli 47, 47 bis, 47 ter, e 48 della legge 354/75, come modificati dalla legge 663/86) e altri soggetti indicati con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri per proposta del Ministro del Lavoro.

Le persone svantaggiate devono costituire almeno il **trenta per cento** dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato, **essere soci della cooperativa stessa**. La legge stabilisce un obbligo che solo condizioni oggettive (ad esempio interdetti, inabili o handicappati psichici che non possono assumersi impegno sociali) o soggettive (rifiuto del lavoratore svantaggiato) possono rendere impraticabile.

Per la retribuzione corrisposta a questi lavoratori le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali sono ridotte a zero. Per il resto, la loro posizione è del tutto assimilabile a quella del socio lavoratore ordinario.

## Socio prestatore a rapporto professionale

Esclusivamente nei casi in cui il rapporto professionale è ammesso dalla normativa generale, il socio instaura un rapporto di **collaborazione con la cooperativa** e le prestazioni professionali rese concretano operazioni rilevanti ai fini I.V.A.

L'articolo 10 prevede la partecipazione alle cooperative sociali anche di persone esercenti **attività di assistenza e consulenza**, in deroga al divieto della legge 1815/39 (che vieta la partecipazione a cooperative per gli esercenti arti e professioni iscritti in albi speciali quali il medico, lo psicologo, ecc.).

Tali figure professionali possono pertanto essere ammesse in qualità di socio, sia volontario che prestatore.

Nella categoria dei **soci prestatori** a rapporto professionale si può, inoltre, considerare il consigliere di amministrazione che percepisce un gettone di presenza o comunque un emolumento per la sua attività. La figura del consigliere d'amministrazione che percepisce il gettone di presenza prevede, come condizione indispensabile, quella di essere già socio della cooperativa, non essendo giustificati consiglieri inquadrati come soci prestatori che hanno alcuna giustificazione iniziale nella compagine sociale.

## Soci persone giuridiche

L'articolo 11 della legge 381/91 prevede che "possono essere ammessi come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative"